

Dipartimento DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale AMBIENTE

Decreto del Presidente

N. T00172 del 30/04/2012

Proposta n. 5378 del 28/03/2012

Oggetto:

Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione, ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del Decreto interministeriale di attuazione del 30.03.2010. Stagione balneare 2012.

DECRETO N.

DEL

Oggetto: *Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione, ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del Decreto interministeriale di attuazione del 30.03.2010. Stagione balneare 2012.*

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e le successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 di attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

VISTO il decreto interministeriale di attuazione del D.Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30.03.2010, che definisce anche i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 comma 1) del D.Lgs. 116/08 compete alla Regione:

- l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;

segue decreto n. del

- l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- la classificazione delle acque di balneazione;
- l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
- azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15;

VISTA la D.G.R. n. 134/2012 di individuazione della lista delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 116/08 di attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione;

CONSIDERATO che la sopra citata D.G.R. ha individuato la nuova rete di monitoraggio determinata dagli accorpamenti delle 411 aree precedentemente esistenti, come previsto dalla normativa vigente, e costituita dalle attuali 228 acque di balneazione;

CONSIDERATO che in attuazione del D.Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010, è necessario consentire alle amministrazioni comunali interessate l'adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che per le attività di monitoraggio e controllo delle acque di balneazione la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA Lazio);

CONSIDERATO che la di valutazione e la classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2012 è effettuata sulla base dei risultati dei monitoraggi delle acque degli anni 2008-2011;

RITENUTO opportuno classificare per la stagione 2012 le acque di balneazione di nuova individuazione, nonché indicare i punti di monitoraggio dove effettuare i campionamenti, così come riportato nell'Allegato 1 al presente decreto;

CONSIDERATO che i prelievi delle acque devono essere effettuati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 116/08 e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo

segue decreto n. del

campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati all'Allegato A) del decreto ministeriale del 30.03.2010;

CONSIDERATO che i campionamenti delle acque devono prevedere anche la rilevazione dei principali parametri meteo marini, e che Arpa Lazio dovrà rilevare tutti i parametri indicati all' Allegato D del decreto attuativo 30.03.2010;

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero della Salute circa l'equivalenza dei metodi Colilert®-18/Quanty Tray® ed Enterolert TM – E/Quanty Tray®, per la determinazione degli Enterococchi intestinali ed Escherichia coli (ISO 17994:2004), in accordo a quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della direttiva 2006/7/CE, seconda la quale i suddetti metodi possano essere utilizzati quali metodi alternativi a quelli previsti dall'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, fatte salve eventuali successive osservazioni da parte della Commissione europea, come disposto al punto 3. dell'art.2 del Decreto attuativo del 30.03.2010;

DATO ATTO che qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'Allegato A) del decreto di attuazione 30.03.2010 devono essere attivate le azioni di gestione previste all'art.2, comma 4, lettere a) e b) del decreto di attuazione anzidetto e le procedure di monitoraggio e controllo riportate nell'Allegato 6 al presente decreto;

DATO ATTO che le acque di balneazione classificate “scarse” devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.8, punto 4, lettera a) del D.Lgs. 116/08 e art. 2, punto 7 del decreto ministeriale 30.03.2010;

DATO ATTO che non sono comunque adibite alla balneazione le acque delle foci, dei fiumi, dei torrenti, dei porti, le aree militari ecc., come dettagliatamente definite nell'Allegato 2 al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il programma di monitoraggio elaborato da ARPA Lazio per la stagione balneare 2012, è stato inserito nel Portale delle Acque di Balneazione del Ministero della Salute entro la data stabilita dal D.Lgs. 116/08;

STABILITO che il piano di sorveglianza delle alghe tossiche, indicato all'art.3 del decreto di attuazione 30.03.2010, sarà effettuato sulla base dei profili delle

segue decreto n.

del

acque (Allegato III al D.Lgs.116/08), come riportato nell'Allegato 4 al presente provvedimento;

STABILITO che il piano di sorveglianza dei cianobatteri, come indicato all'art.3 del decreto di attuazione 30.03.2010, sarà effettuato sulla base del profilo delle acque (Allegato III D.Lgs.116/08), come riportato nell'Allegato 5 al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno individuare la lista delle acque di balneazione e dei rispetti punti di controllo ove effettuare il monitoraggio nonché la relativa classe di qualità ;

D E C R E T A

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

- la stagione balneare inizia il 1° maggio e si conclude il 30 settembre 2012 mentre l'attività di campionamento inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre 2012;
- i prelievi delle acque di balneazione devono essere effettuati ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del decreto di attuazione 30.03.2010; le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati all'Allegato A del decreto attuativo 30.03.2010;
- di approvare l'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, recante la lista delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2012, nonché la relativa classe di qualità;
- di approvare l'Allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto, recante l'elenco delle zone non adibite alla balneazione per la stagione 2012, ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del decreto 30.03.2010;
- le acque di balneazione classificate "Scarse" devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 al D.Lgs 116/08;
- di attivare, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'Allegato A) al decreto di attuazione 30.03.2010, le azioni di

segue decreto n. del

gestione previste all'art.2, comma 4, lettere a) e b) del decreto anzidetto e le procedure di monitoraggio e controllo riportate nell'Allegato 6 al presente provvedimento;

- di far obbligo ai Sindaci, in attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.116, di:
 - a) delimitare le acque non adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da Allegato 2;
 - b) delimitare le zone interessate dal superamento dei valori analitici come previsti all'All. A al decreto 30.03.2010, a seguito della comunicazione da parte di ARPA Lazio, o qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - c) revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.Lgs. 116/08 secondo quanto riportato nell'Allegato 6 al presente atto;
 - d) apporre nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi:
 - la classificazione delle acque secondo la simbologia riportata nell'Allegato 3 al presente decreto;
 - una descrizione generale delle acque di balneazione, in linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione in fase di predisposizione e che verrà inviato ai singoli comuni, dall'area competente tramite internet;
- di incaricare ARPA Lazio delle seguenti attività:
 - b) monitoraggio delle acque di balneazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 6 del decreto 116/08 e dal decreto 30.03.2010, a far data dal 1° aprile 2012, nei punti individuati e riportati nell'Allegato 1 al presente atto;
 - c) rendere disponibili mensilmente sul sito web dell'Agenzia i risultati del monitoraggio ed il bollettino relativi alle acque di balneazione;

segue decreto n. del

- d) rendere disponibili i risultati analitici dei monitoraggi mensili sul sito web del Ministero della Salute e consultabili da parte dei cittadini, durante il corso della stagione balneare;
 - e) di dare tempestiva comunicazione ai comuni interessati, al Ministero della Salute ed alla Regione Lazio di ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni;
 - f) di trasmettere a conclusione della stagione balneare e non oltre il 30 novembre 2011, i risultati definitivi del monitoraggio e la classificazione aggiornata delle acque di balneazione;
- di approvare gli Allegati 4 e 5 che fanno parte integrante del presente decreto, recanti l'individuazione delle aree in cui Arpa Lazio deve effettuare rispettivamente il monitoraggio relativo ai Cianobatteri e *Ostreopsis ovata*;
 - di inviare il presente provvedimento ad ARPA Lazio, alle Amministrazioni Comunali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Attività della Presidenza, l'altro per i successivi adempimenti della Direzione proponente, consta di n. 7 pagine e di n. 6 allegati e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma,

La Presidente
Renata Polverini